



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E  
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO  
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 11/04/2025*

*Numero Registro Dipartimento 648*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 5433 DEL 11/04/2025**

**Oggetto:** PRESA D'ATTO CESSIONE QUOTE SOCIALI E VARIAZIONE COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA' "FARMACIA FARAGALLI & G. S.R.L." – TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

**PREMESSO** che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** con sentenza del 15 marzo 2017 del Tribunale di Castrovillari (CS) - Ufficio Fallimenti, depositata in cancelleria in data 3 aprile 2017, è stato dichiarato il fallimento del dott. Nicola Bruno, già titolare dell'azienda-farmacia gestita sotto forma di impresa individuale sotto la denominazione "*Farmacia del Popolo del dott. Nicola Bruno*" - sede farmaceutica del Comune di Cassano allo Jonio (CS), corrente alla via Cavour n. 82 - in virtù del decreto del Medico Provinciale di Cosenza n. 4971 del 30 giugno 1972; con la medesima sentenza il Tribunale ha altresì provveduto alla nomina del Giudice Delegato e del Curatore del Fallimento n. 10/2017 R.G.F.;

-**CHE** in data 1 agosto 2017 il Giudice Delegato ha emesso ordinanza per la vendita senza incanto della suddetta azienda-farmacia, nella quale sono stati stabiliti i criteri per la vendita ed è stato disposto di eseguirne le operazioni in data 11 ottobre 2017, previa pubblicità nei modi e forme di legge;

-**CHE** il giorno 2 ottobre 2017, in Castrovillari (CS), con atto pubblico costitutivo di società a responsabilità limitata a rogito notaio dott. Luigi Viteritti, Repertorio n. 15.072, Raccolta n. 7057, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Rossano in data 4 ottobre 2017 al n. 2253 Serie 1T, il dott. Faragalli Biagio Antonio, farmacista, e la sig.ra Grimoli Glenda, hanno costituito una società a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*", avente per oggetto sociale esclusivo la gestione di una o più farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*", determinato in euro 10.000,00 e diviso in quote ai sensi di legge, risultava sottoscritto dai soci con conferimenti effettuati in denaro nelle seguenti rispettive misure:

- socio Faragalli Biagio Antonio, proprietario di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 4.900,00, pari al 49% dell'intero capitale sociale;
- socio Grimoli Glenda, proprietaria di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 5.100,00, pari al 51% dell'intero capitale sociale;

-**CHE** con decreto di trasferimento del 22 novembre 2017 il Giudice Delegato presso il Tribunale di Castrovillari – Sezione Fallimentare, considerato che la farmacia sita nel Comune di Casano allo Jonio (CS), alla via Cavour n. 82, è stata aggiudicata al dott. Faragalli Biagio Antonio nella qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della società "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*", il quale ha regolarmente versato la somma corrispondente al prezzo complessivo di vendita, secondo modalità e termini stabiliti nell'ordinanza di vendita, ha trasferito alla società "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*" la titolarità del diritto di esercizio della suddetta sede farmaceutica e la piena proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, avente ad oggetto l'attività di farmacia e corrente alla via Cavour n. 82, disponendo che la Regione Calabria previa opportuna verifica della sussistenza dei presupposti, provvedesse ad emettere in favore dell'aggiudicatario il decreto di autorizzazione all'esercizio della farmacia oggetto di trasferimento;

-**CHE** l'efficacia del sopracitato decreto di trasferimento risultava subordinata alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società aggiudicataria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 15132 del 27 dicembre 2017 si è provveduto a prendere atto del "*Decreto di Trasferimento*" del 22 novembre 2017 con cui il Giudice Delegato del Fallimento n. 10/2017, presso il Tribunale di Castrovillari, ha trasferito alla società "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*" la << *piena proprietà dell'azienda esercente attività di farmacia corrente in Cassano allo Jonio, via Cavour, 82* >>, e per gli effetti, a riconoscere il trasferimento della titolarità della sede farmaceutica del Comune di Cassano allo Jonio (CS) nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla via Cavour n. 82, dal dott. Nicola Bruno in favore della società "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*", avente già come unici soci il dott. Faragalli Biagio Antonio e la sig.ra Grimoli Glenda, sotto la direzione tecnica del socio dott. Faragalli Biagio Antonio, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** con nota del 27 marzo 2025 trasmessa a mezzo PEC del 31 marzo 2025, conservata in atti, il dott. Santoro Franco, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Corigliano-Rossano (CS), Contrada Amica snc, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine sociale della suddetta Società, come in appresso meglio dettagliato;

- **CHE** il giorno 28 febbraio 2025, in Rende (CS), con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio dott. Riccardo Scornajenghi, Repertorio n. 113.056, Raccolta n. 47.259, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 28 febbraio 2025 al n. 3986 Serie 1T, il dott. Faragalli Biagio Antonio ha ceduto e venduto alla sig.ra Grimoli Glenda, che ha accettato, ed acquistato, l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Faragalli & G S.r.l.*", del valore nominale di euro 4.900,00, pari al 49% dell'intero capitale sociale;

-**CHE** a seguito e per effetto della suddetta cessione di quota, il dott. Faragalli Biagio Antonio ha cessato di far parte della compagine della società "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*", divenuta società a responsabilità limitata unipersonale atteso che l'attuale compagine sociale è composta dalla sig.ra Grimoli Glenda, divenuta unico socio;

-**CHE** il socio receduto, dott. Faragalli Biagio Antonio, non ha prestato il consenso al mantenimento del proprio nome nella denominazione sociale della summenzionata Società, ai sensi dell'art. 2292, comma 2, Cod. Civ., atteso che, come evincesi dalla sopracitata scrittura privata autenticata, la parte acquirente, divenuta unico socio, si è obbligata a << *modificare la denominazione sociale eliminando dalla stessa il cognome del cedente, non appena la Regione Calabria avrà preso atto senza rilievi della presente cessione di quota che non comporta ulteriori modifiche alla gestione aziendale* >>;

-**CHE** a seguito e per effetto della superiore cessione di quota il capitale sociale della società "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*", di euro 10.000,00, risulta interamente assunto e sottoscritto dall'unico socio, sig.ra Grimoli Glenda;

-**CHE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Noto S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata alla dott.ssa Altomonte Maria Federica, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

-**CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*";

**RITENUTO** necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

#### **VISTI:**

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 31 marzo 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal socio unico della società "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*", attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal socio unico della società "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*", attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dal socio unico della società "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*", attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la comunicazione antimafia liberatoria Prot.n. PR\_CSUTG\_Ingresso\_0043332\_20250403 del 03/04/2025, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che a carico della società "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*" e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

**FATTI SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

**PRECISATO CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**1. DI PRENDERE ATTO** della variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Faragalli & G. S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Cassano allo Ionio (CS) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Via Cavour n. 82 (P. IVA 03528390788) in virtù del decreto dirigenziale n. 15132 del 27 dicembre 2017, avente all'attualità quale unico socio la sig.ra Grimoli Glenda, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Altomonte Maria Federica, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

**2. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

**3. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cassano allo Ionio (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

**4. DI PRECISARE CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

**5. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**6. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**AMBROSIO OTELLO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**CALABRO' TOMMASO**

(con firma digitale)